

COMUNE DI MANCIANO

- Provincia di Grosseto -

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

TITOLO I° - POLIZIA URBANA

Art.	Descrizione	Pag.
1	Polizia Urbana – Finalità	3
2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	3
3	Ordini Verbali	3
4	Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento	3
5	Definizione di suolo pubblico	4
6	Occupazione di suolo pubblico	4
7	Occupazioni momentanee di suolo pubblico per carico e scarico merci	4
8	Scarico di rottami e di detriti – Cantieri	5
9	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	5
10	Luminarie	6
11	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	6
12	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	6
13	Divieto di giochi sul suolo pubblico	7
14	Disposizioni di carattere generale	7
15	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	7
16	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	8
17	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	8
18	Sgombero della neve	8
19	Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	8
20	Di vieto dell'esercizio di attività ed industrie su aree pubbliche	8
21	Cani	8
22	Disposizioni generali sugli animali	9
23	Divieto di getto di opuscoli o foglietti	10
24	Orinatori e latrine	10
25	Manutenzione degli edifici	10
26	Inquinamento acustico	11
27	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	11
28	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	12

29	Ornamento esterno ai fabbricati	12
30	Depositi in proprietà privata	12
31	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	12
32	Spolveramento di panni e tappeti	13
33	Viali e giardini pubblici	13
34	Vasche e fontane	13
35	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	14
36	Rifiuti	14
37	Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	14
38	Accensione di fuochi in centri abitati	15
39	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	15
40	Animali pericolosi	15
41	Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	16
42	Manutenzione di aree di pubblico transito	16
43	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	16
44	Processioni – Manifestazioni	16
45	Divieto di campeggio	16

TITOLO II - POLIZIA RURALE

46	Ingresso nel fondo altrui	17
47	Alberi e siepi	17
48	Accensione dei fuochi fuori centro abitato	17
49	Condotti e ponti	17
50	Deviazione al corso delle acque pubbliche	17
51	Atti vietati	18
52	Distanze	18
53	Obblighi dei proprietari	18
54	Taglio del bosco	18

TITOLO III - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

55	Accertamento delle violazioni	19
56	Agenti accertatori	19
57	Misura delle sanzioni amministrative pecuniarie	19
58	Ulteriori adempimenti conseguenti all'accertamento di violazione	19
59	Entrata in vigore	20

TITOLO I - POLIZIA URBANA

Articolo 1 - POLIZIA URBANA/ FINALITA'

La polizia urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto da l'uso libero e generalizzato di tutti i cittadini, compresi i portici ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., con funzione istituzionale di accertamento dei reati. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Articolo 3 - ORDINI VERBALI

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, rilasciate in base al presente Regolamento, di norma devono essere richieste con domanda in bollo, indirizzate al Sindaco e corredata di tutta la necessaria documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario la documentazione integrativa. L'eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente disposto.

Le autorizzazioni e le concessioni sono personali e vengono rilasciate per iscritto:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto la diretta responsabilità del titolare, restando completamente sollevata da responsabilità L'Amministrazione comunale, i suoi funzionari e gli agenti da essa dipendenti;

- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- c) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con obbligo per i titolari di osservare oltre alle norme regolamentari, le prescrizioni e condizioni riportate nei titoli, anche le disposizioni verbali date in luogo dal personale competente alla vigilanza di cui all'art. 2 del Regolamento;
- d) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento scritto e motivato senza diritto di ripetere dal Comune indennità o compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme dalle disposizioni regolamentari o dalle condizioni o prescrizioni cui sono subordinate, e per motivi di interesse generale;

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito di fatto.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie strettamente necessaria ed alla effettiva durata temporale, nel senso che il concreto utilizzo del suolo pubblico deve avvenire senza soluzione di continuità, salvo i casi di comprovata necessità ;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato e restituire al termine dell'occupazione il suolo nello stato e nelle condizioni di sicurezza ante all'occupazione;
- d) le aree adiacenti alle occupazioni dovranno essere mantenute in stato di perfetto ordine e pulizia.

Articolo 7 - OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO PER CARICO E SCARICO MERCI

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico. Colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla, nonché dare preventiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono essere limitate al tempo strettamente necessario e comunque effettuate nel rispetto delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Le operazioni, di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette e restituito in condizioni di sicurezza al normale utilizzo.

In caso di inosservanza, L'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli ed attrezzature è necessario presentare comunicazione al Comando della Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento. Lo stesso comando, se del caso, rilascerà nulla osta nel rispetto delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, comunque l'intervento non dovrà arrecare molestia a terzi. L'area sarà concessa a titolo gratuito.

Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 2 (due) saranno soggetti al solo assenso del Comando della Polizia Municipale preso il quale dovrà essere data la preventiva comunicazione. In questo caso i depositi sono esenti da tassa.

Articolo 8 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI - CANTIERI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

E' vietato nell'interno dei negozi, abitazioni, cortili ed edifici in genere effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.

E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 5, dai ponti di servizio o dai cantieri materiali di demolizioni o altro. I detriti dovranno essere caricati sugli automezzi per mezzo di apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

All'interno dei cantieri realizzati sulle suddette aree dovrà essere adottato ogni accorgimento diretto ad evitare il danneggiamento e la non perfetta conservazione della pavimentazione stradale, così come dovrà essere evitato lo spargimento dei materiali da costruzione e di quelli provenienti dalle demolizioni al di fuori delle perimetrazioni dei cantieri stessi.

E' vietato gettare sulle aree pubbliche e su quelle di uso pubblico le acque di risciacquo delle attrezzature edilizie. Le stesse dovranno essere raccolte e smaltite in conformità alle disposizioni speciali vigenti in materia.

Articolo 9 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di

vendita ed esercizi pubblici e nel rispetto delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ove applicabili e comunque sotto la diretta gestione e responsabilità del gestore, restando sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Anche il posizionamento di elementi di arredo da parte dei privati è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

I contenitori dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando sono collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Le piante e le siepi poste sul suolo pubblico non devono in alcun caso arrecare disturbo anche visivo per l'uso delle strade da parte degli utenti.

Articolo 10 - LUMINARIE

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1° dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Articolo 11 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

Articolo 12 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli,

giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Le installazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree a tal fine preventivamente e appositamente individuate.

Articolo 13 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico e sugli spazi ed aree di uso pubblico, è vietato giocare con oggetti (palla – bocce – evoluzioni con biciclette – lancio di palloncini con acqua) o con animali nonché l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiumogeni, farina e similari ed è altresì vietato con tali oggetti di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico .

E' vietato sparare mortaretti e simili sugli spazi e luoghi pubblici e su quelli aperti all'uso pubblico, nonché in vista di essi.

Articolo 14 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene ed il Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

In particolare, in tutti i luoghi aperti al pubblico passaggio è vietato lasciar cadere acqua, spazzatura, o qualsiasi altra cosa catalogabile come rifiuto. Nei luoghi privati esposti alla pubblica vista è vietato depositare qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro cittadino. Le stesse devono essere tenute in ordine e pulizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

Articolo 15 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 16 - PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici privati, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 18 - SGOMBERO DELLA NEVE

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 19 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 20 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 21 – CANI

E' vietato nei centri abitati del comune la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e ripetuti latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Tale limitazione si estende anche ai cani detenuti in prossimità dei centri abitati.

Nelle aiuole verdi e nei parchi è vietato accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e uniti di museruola. Con apposito provvedimento possono essere individuati altri luoghi in cui è vietato condurre i cani per motivi di igiene e sicurezza. Le limitazioni saranno rese note mediante posizionamento di appositi cartelli.

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sul suolo pubblico di condurre i loro animali al guinzaglio e comunque in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, dovranno essere muniti di attrezzatura idonea per l'asportazione delle feci del loro animale e alla conseguente introduzione di queste in involucri chiusi nei cestini o cassonetti portarifiuti. I cani vaganti saranno accalappiati e custoditi secondo le specifiche disposizioni al riguardo.

I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali ed inoltre evitare che gli stessi orinino contro porte, entrate di negozi e simili.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di grossa taglia o da guardia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni e necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o molestare chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti in recinti idonei ad impedire l'accesso alla pubblica via o pubblico passaggio. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e la loro pericolosità. La detenzione dei cani a catena è vietata, qualora si renda necessaria occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

Nei casi stabiliti al comma 1, gli agenti di polizia municipale oltre all'accertamento delle violazioni e responsabilità sia amministrative che penali, diffidano il proprietario o detentore ad attenersi per il futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

Articolo 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare o legare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio e abbandonare gli animali domestici o tenerli in cattività.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile. E' vietato condurre gli animali da stalla nelle vie dei centri storici e, senza giustificato motivo, nelle strade e vie dei centri abitati esterne ai centri storici. La percorrenza delle suddette strade e vie può essere autorizzata in particolare occasioni o ricorrenze locali ed in caso di necessità dal Comando della Polizia Municipale, che indicherà le strade e le modalità di percorrenza.

Gli agenti della Polizia Municipale e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. possono vietare anche verbalmente il transito degli animali sulle strade e vie degli abitati quando ciò può risultare pericoloso per la circolazione e per la sicurezza delle persone.

E' vietato all'interno degli abitati di condurre al galoppo gli animali. I conduttori di animali singoli dovranno provvedere alla raccolta delle deiezioni solide degli animali stessi.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando della Polizia Municipale che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Nei centri abitati non è permesso tenere, anche in luoghi privati, conigliere, stalle, porcili o stalletti per il ricovero di pollame.

Per i casi non contemplati dal comma precedente, si fa riserva di provvedere al rilascio dell'eventuale autorizzazione previo parere tecnico della A.S.L. competente.

Articolo 23 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico". E', altresì, vietato spaccare o segare legna sul suolo pubblico

Articolo 24 - ORINATOI E LATRINE

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

Articolo 25 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari degli edifici nei centri abitati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità, a tutela della pubblica incolumità.

In questi casi il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento purché realizzate in conformità alle norme del regolamento edilizio.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

ARTICOLO 26– INQUINAMENTO ACUSTICO

Nelle abitazioni o altri luoghi di privata dimora è vietato l'uso di apparecchiature o attrezzature domestiche che provocano rumore o vibrazioni dalle ore 22.00 alle ore 07.00. Possono essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici o analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.

Nei luoghi di cui sopra, dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 è vietato l'uso di strumenti musicali, nelle fasce orarie in cui è consentito l'uso devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.

Nei centri abitati per ogni attività temporanea di cantiere o all'interno degli edifici l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico. Tutti i macchinari ed attrezzature utilizzati dovranno essere di tipo approvato e certificato ai fini dell'inquinamento acustico.

E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti all'aperto devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Fermo restando le norme del codice della strada in merito, il suono emesso dagli apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo dei veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli.

La pubblicità fonica con l'utilizzo dei veicoli, fermo restando le norme del codice della strada, è consentita nei centri abitati secondo le seguenti modalità:

- Durante l'ora legale: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30;
- Nel restante periodo dell'anno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- Ogni 20 minuti di pubblicità dovranno essere osservati intervalli di almeno 10 minuti;
- Divieto di pubblicità, anche in occasione della propaganda elettorale, a distanza inferiore, secondo la normale percorrenza, a metri 200 dagli ospedali o luoghi di cura, dalle chiese, dalle scuole di ogni ordine e grado durante le lezioni, dai cimiteri, dagli asili.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Nei centri abitati, in generale, sono vietati grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, tanto di giorno che di notte.

Articolo 27 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Articolo 28 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 29 - ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' vietato utilizzare resede, balconi, terrazze ed altri luoghi condominiali esposti alla pubblica vista come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbani. I rami degli alberi e/o delle siepi che si protendono sulla via pubblica dovranno essere costantemente tagliati. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine i rami e le foglie cadute sulle strade.

Articolo 30 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

E' vietato abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Articolo 31 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

Articolo 32 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Articolo 33 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI

I viali e giardini sono aperti all'esclusivo uso pedonale, negli stessi è vietato:

- a) introdursi con veicoli in genere, compresi velocipedi e carretti;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi della acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- i) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

In quest'ambito si individua l'area della c.d. Piazza della Rampa, ubicata nello slargo di Via Marsala in Manciano, per le sue peculiari caratteristiche anche di arredo urbano, come area appartenente al patrimonio disponibile del comune, utilizzabile ai soli fini pedonali e ricreativi e assimilabile ai viali e giardini anche per gli atti vietati.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Articolo 34 - VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, né attingerla con tubi od altri espedienti, salvo autorizzazione. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 35 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITÀ

E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti è inoltre vietato imbrattare o danneggiare i monumenti, gli arredi urbani, gli edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.

Articolo 36 - RIFIUTI

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi non è consentito collocare sacchi o involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori o abbandonarli sulla pubblica via o lasciarli fuori delle abitazioni.

Le ceneri derivanti dalle stufe a legna, camini o altro dovranno essere depositate nei contenitori solo dopo averle accuratamente spente.

In considerazione della valenza economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per i quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tale fine predisposti. Tali contenitori non devono in nessun caso essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti che devono essere smaltiti in conformità alla legge ed alle norme locali.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite direttamente nei luoghi autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e dispersione.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun modo essere depositati nei cassonetti o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento di altri tipi di rifiuti. Per il loro ritiro e conferimento dovranno osservarsi le disposizioni locali vigenti.

Articolo 37 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

E' facoltà del Sindaco prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate; le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Le recinzioni dovranno in ogni caso tenere conto della presenza di animali, in particolare cani da guardia, che non dovranno avere la possibilità di potersi sporgere sulla pubblica via.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzato, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'incolumità.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 38 - ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI

Nei centri abitati è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo.

Nei giardini e nei cortili è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri per bruciare sterpi ed erba secca senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti. In ogni caso il fuoco deve essere custodito.

Articolo 39 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali o altri fuochi o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

Qualora le accensioni siano autorizzate dovranno essere dettate nel testo delle autorizzazioni stesse le prescrizioni atte a prevenire gli incendi o altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 40 - ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Articolo 41 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Le acque dei tetti devono essere raccolta e portate a terra ed immesse nella fogna pubblica a mezzo di appositi discendenti.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 42 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 43 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 44 - PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

Articolo 45 – DIVIETO DI CAMPEGGIO.

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento, fuori dei casi espressamente autorizzati. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico delle acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

TITOLO II° - POLIZIA RURALE

Articolo 46 - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI

Fermo restando le disposizioni del C.P. e del C.C. per l'accesso nei fondi altrui, gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

L'accesso ai fondi privati è consentito, previo preavviso, ai mezzi e personale comunale o incaricato dal Comune per la pulizia e spurgo dei fossi di scolo e di fuga.

Articolo 47 - ALBERI E SIEPI

La distanza degli alberi, delle siepi dai confini di proprietà, è quella determinata dall'art.892 del Codice Civile.

La distanza degli alberi, delle siepi dai confini stradali è quella prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada.(D.P.R 16/12/1992 n.495)

Articolo 48 - ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile, salva l'applicazione delle disposizioni speciali in materia.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

È vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

Articolo 49 - CONDOTTI E PONTI

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e comunque di diametro non inferiore a cm. 40,00.

Articolo 50 - DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE

E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di

invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Il Comune potrà effettuare lo spurgo di canali e fossi di fuga e fossi stradali depositando i materiali di risulta sui fondi privati a lato degli scavi.

Articolo 51 - ATTI VIETATI

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino negli alvei. E' altresì vietato lo sradicamento, il taglio, nonché bruciare i ceppi degli alberi aderenti alle sponde.

E' vietato deporre manufatti lungo i corsi d'acqua, tronchi di alberi o altro mezzo che ostruiscano il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti, o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque. L'utilizzo di sistemi di irrigazione posizionati in modo tale da bagnare le aree di uso pubblico aperte alla circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali.

E' vietato sulle strade comunali, consorziali e vicinali di fare opere o depositi che pregiudichino il libero transito ne alterino le dimensioni, le forme e l'uso.

Articolo 52 - DISTANZE

I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non debbono arrecare danno alle rive dei fossi ed alle strade.

Devono mettere in atto tutti gli accorgimenti per fare sì che il terreno del proprio fondo non invada la sede stradale.

Articolo 53 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

I frontisti dei fondi adiacenti a strade di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale farà compiere dette operazioni con rivalsa delle spese sui proprietari fermo restando la violazione accertata.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I fossi di scolo, situati sia lungo le strade di qualsiasi specie sia tra le proprietà private, dovranno essere tenuti in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che fiumane.

Articolo 54 – TAGLIO DEL BOSCO.

Al fine di prevenire danni alle strade ed alle infrastrutture agricole derivanti dalle operazioni di taglio del bosco e del trasporto della legna, ogni proprietario o conduttore o azienda incaricata al taglio è tenuto a dare comunicazione al comune (Servizio Viabilità) almeno 15 giorni prima del taglio mediante apposito modello di comunicazione e a versare la cauzione di Euro 500.00/ ettaro restituibile

a lavorazione avvenuta, dopo la verifica degli organi tecnici competenti. Eventuali danni causati saranno imputati in conto cauzione.

TITOLO III° - ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia diversamente disposto dalla normativa speciale; In particolare si osservano, in quanto applicabili le disposizioni della legge 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale” n.689; Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali del Comune è competente ad emanare provvedimenti attuativi delle norme del Presente Regolamento: Ed è Autorità competente per gli effetti di quanto disposto all’art.14, comma 3, all’art.17, comma 4, all’art.18, commi 1 e 2, all’art.20 della legge 689/81

Articolo 56 – AGENTI ACCERTATORI

Ferme restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e quella degli altri organismi espressamente abilitati dalla legge a norma dell’art.13 della legge 689/1981, alle attività connesse all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale, che riveste la qualità di Agente/Ufficiale di Polizia Municipale, e quello eventualmente e specificatamente addetto alla vigilanza e controllo. Quest’ultimo per l’espletamento delle relative funzioni è titolare dei poteri di cui all’art. 13 della legge 689/1981 e deve essere munito di documento rilasciato dal Comune.

Articolo 57 – MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento ed alle ordinanze adottate per la esecuzione delle norme stesse, consiste nel pagamento di una somma, da un minimo di euro 50,00 a un massimo di 300,00 ai sensi dell’art. 7 – bis del decreto legislativo n. 267/2000; al relativo procedimento si applicano le norme di cui alla Legge n. 689/1981.

Non è consentito il pagamento nelle mani dell’accertatore, ma solo mediante versamento alla Tesoreria comunale ovvero apposito c.c. postale. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale

Articolo 58 – ULTERIORI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

Oltre all’applicazione della sanzione prevista, le violazioni comportano l’obbligo per l’agente accertatore di dare immediata comunicazione all’autorità competente, del fatto o dell’attività posti in essere, affinché vengano adottati gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Articolo 59 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Rimane altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per ulteriori quindici giorni consecutivi.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato ogni altro atto regolamentare che risulti in contrasto con lo stesso.